

SOCIETA'

Il servizio civile tra lassismo e intransigenza

GIAMPIERO GIRARDI

«E quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona una obiezione di coscienza... Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri».

(Lorenzo Milani)

Non è fuori luogo tornare a parlare di obiezione di coscienza e di servizio civile in questo periodo estivo, più portato alle riflessioni sull'ultimo romanzo o sulle vacanze alternative.

Il fatto è che il Ministero della difesa ha aspettato che iniziassero le grandi manovre delle vacanze, con conseguente smobilitazione logistica ed organizzativa, per assestare un nuovo vigoroso colpo al diritto all'obiezione di coscienza. Il 5 giugno scorso ha, infatti, emanato una circolare diretta ai Distretti e avente per oggetto « disposizioni concernenti la gestione degli obiettori » (dizione che di per sé non pare molto felice).

E non è la prima volta: anche l'anno scorso i solerti burocrati di Levadife (sigla che indica la Direzione generale leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari, cui è affidato il settore « obiezione di coscienza e servizio civile ») avevano aspettato il 19 luglio per emanare una criticatissima circolare, che viene abrogata da quella di quest'anno.

Una legge da interpretare

In effetti la gestione del servizio civile, che la legge n. 772 (del 1972) assegna incongruamente (1) al Ministero della difesa non è mai stata impostata in modo articolato e lineare.

I primi anni dopo l'approvazione della legge vedono alcuni decisi tentativi dell'Amministrazione della difesa di interpretare le norme... a modo proprio. Resta memorabile la precettazione di 107 obiettori, avvenuta il 14 gennaio 1974, presso la Colonna mobile dei vigili del fuoco di Passo Corese, vicino Rieti. La reazione della Loc, allora

attivissima e pimpante, era immediata davanti a fatti come questo. Si arriva, così, ad uno status quo: il Ministero della difesa accetta, di fatto, alcuni punti che gli obiettori ritengono irrinunciabili e che, alla fin fine, tornano comodissimi anche all'Amministrazione:

- autodeterminazione del servizio da parte dell'obiettore, con conseguente richiesta nominativa dell'ente;
- riconoscimento (e finanziamento) dei corsi di formazione iniziali della durata di 20-30 giorni.

Sul rispetto del termine di 6 mesi previsto dalla legge (art. 3) per la decisione del Ministro in merito alla domanda di obiezione non c'è mai stato nulla da fare. I tempi sono sempre stati di gran lunga superiori, fino a punte massime di 3-4 anni (sic!).

Nel 1980 il numero di domande comincia ad aumentare vorticosamente. Le cifre sono controverse per il semplice fatto che il Ministero della difesa non ha mai voluto fornire cifre ufficiali. Una recente relazione parlamentare (2) parla di 2000 domande nel 1979, di 4000 nel 1980 e di 7000 l'anno successivo (3).

La reazione dell'Amministrazione della difesa è cervellotica e improntata alla logica del « tanto peggio, tanto meglio ». Una circolare del settembre 1979 (4) stabilisce che i mesi passati in attesa oltre i 6 previsti dalla legge vengano detratti dal periodo di servizio. In questo modo l'obiettore è certo di essere posto in congedo quando sono passati i 6 mesi di attesa e i 20 del (teorico) servizio, indipendentemente dal momento in cui egli abbia ricevuto il precetto. La circolare viene detta, appunto, « dei 26 mesi ».

In questo modo il Ministero sembra voler dare dimostrazione di disinteresse per gli obiettori, invitandoli al disimpegno. In effetti la nuova normativa attira i profittatori e gli imboscanti, che gettano discredito sull'obiezione di coscienza, e impedisce agli enti una seria programmazione ed una corretta gestione (che fare di obiettori presenti per soli 3-4 mesi?).

Gli obiettori e gli enti criticano duramente la nuova circolare ed attuano una forma di protesta nonviolenta che consiste nel cosiddetto « autodistacco ». Il servizio civile viene iniziato anche senza il precetto, in modo da assicurare almeno 12 mesi di presenza: il tutto senza autorizzazione (per l'obiettore) e senza copertura delle spese (a carico dell'ente).

Finalmente (18 aprile 1984) la circolare dei 26 mesi viene abrogata, con il formale impegno da parte del Ministro della difesa, sen. Giovanni Spadolini, di una corretta attuazione della legge. Qualcosa sembra muoversi: cambia il direttore generale di Levadife, si introducono tecnologie automatizzate, si comincia a parlare con gli enti, si forniscono notizie e dati (5).

Speranze deluse

Gli effetti del nuovo corso non tardano a farsi sentire. Il tempo medio di attesa cala. Gli enti progettano insieme ai dirigenti di Leva-dife una Consulta permanente che permetta di affrontare congiuntamente e celermente tutti i problemi legati alla gestione del servizio civile. Vengono ridefiniti i rapporti enti-Ministero tramite una nuova Convenzione (6), che fissa criteri logici e funzionali e riconosce la possibilità per gli enti di procedere alla richiesta nominativa (art. 3) (il che legalizza la prassi corrente) e la facoltà di organizzare corsi di formazione, il che significa che il Ministero si impegna a finanziarli.

Le nuove convenzioni cominciano ad entrare in vigore nei primi mesi del 1985.

Si spera in tempi nuovi, di correttezza e di serenità per gli obiettori e gli enti.

Ma la situazione si è già deteriorata. L'autunno del 1984 riserva alcuni cambiamenti tanto sotterranei quanto radicali: le funzioni relative all'obiezione di coscienza e al servizio civile vengono di fatto sottratte al settore competente ed assegnate ad un ufficio-stralcio composto da soli militari di carriera. Comincia un nuovo ciclo « terribile », forse il più brutto dal 1972.

Si blocca il funzionamento della Commissione che giudica le domande di obiezione, le quali restano inevase a migliaia (nel 1984 le domande sono state 9093, l'anno dopo saranno 7430 (7)). Cominciano a slittare anche i tempi per le precettazioni: dopo il riconoscimento dello status di obiettore passavano in genere 1-2 mesi per conoscere la destinazione di servizio (e cominciare i 20 mesi). Adesso i mesi diventano 3-4, a volte 5-6: c'è chi vede passare 1 anno tra riconoscimento e precettazione!

Sempre più frequentemente il Ministero elude le indicazioni date dagli enti sui nominativi degli obiettori, precettandoli « d'autorità » a destinazione diversa da quella richiesta. Vengono così mortificati gli sforzi di coloro che si preparano in anticipo al servizio e non si tiene conto delle attitudini e delle inclinazioni. Ciò può provocare carenze gravi in servizi di tipo socio-assistenziale come quelli dove spesso gli obiettori operano. Alle strette non sono solo gli obiettori (che devono sopportare nuovi disagi, dovuti anche al trasferimento in città lontane) ma soprattutto gli enti, che si vedono impossibilitati alla formazione degli operatori e costretti a ricevere obiettori magari demotivati e scontenti.

Il progetto della Consulta degli enti si ferma prima ancora di essere partito.

E siamo al 1986. La situazione non migliora.

Persino il Consiglio provinciale di Trento (che ha un particolare peso politico data la speciale autonomia di cui gode) interviene nel dibattito con una mozione votata all'unanimità (8) in cui richiede al Ministero della difesa il rispetto della legge e si sollecita la modifica della normativa.

La risposta del Ministero a questa e ad altre iniziative di protesta è arrogante e pervicace. Il 5 giugno scorso esce una circolare (9) che sembra fatta apposta (se applicata) a mettere il definitivo bavaglio all'obiezione di coscienza e al servizio civile in Italia.

Colpo decisivo?

Eccone, in sintesi il contenuto. 1) La gestione dei tempi diventa estremamente macchinosa. In pratica si dovrebbe considerare l'ente come una caserma: quando l'obiettore esce dovrebbe essere in permesso o in licenza. Si può fare una cosa del genere in una casa-famiglia o in un ricovero?

2) L'obiettore che si ammala potrà restare a letto solo con il certificato del medico militare. E se il medico militare è lontano decine di chilometri? Eppoi i medici delle USL sono incompetenti?

3) Gli obiettori saranno tenuti dopo il riconoscimento ad una visita medica per verificare l'idoneità al servizio. Non basta la visita di leva? E poi: idoneità a che cosa, dato che il riconoscimento non stabilisce ancora quale servizio si andrà a svolgere?

4) Sarà impossibile per l'ente ricusare un obiettore. Così non ci saranno più mezzi per opporsi alla prassi inaccettabile della precettazione d'autorità. Diventerà senza significato il diritto dell'ente di scegliere gli obiettori (art. 3 della convenzione di cui sopra).

5) Di fatto diventeranno impossibili i distacchi temporanei, altro strumento utilizzato per ovviare alle precettazioni d'autorità.

6) Le azioni ispettive diventeranno così puntigliose da legittimare il sospetto di limitazioni dell'autonomia degli enti nella gestione del servizio civile.

7) Dal primo agosto del prossimo anno tutti gli enti dovranno fornire vitto e alloggio in proprie strutture agli obiettori, pena la decadenza della convenzione. Si presume che per più della metà degli enti ciò sarà tecnicamente impossibile, dato il ridicolo rimborso spese che, per vitto e alloggio, raggiunge (per l'anno corrente) la cifra di 5613 lire al giorno.

Oltre all'assurdità di alcune norme, non si può fare a meno di rile-

vare la gravità del fatto che la circolare, atto unilaterale del Ministero della difesa, modifica, e non in aspetti di poco conto, la convenzione, atto bilaterale sottoscritto liberamente da enti e Ministero. Ci si trova chiaramente di fronte ad un abuso di potere e, comunque, ad una scorrettezza palese.

In più bisogna notare che le nuove disposizioni danno degli ordini agli enti. Ora questi ultimi *non* sono sottoposti a quel Ministero, come invece accade per gli obiettori. Il rapporto enti-Ministero è regolato da un accordo, non da uno status di subordinazione dei secondi al primo. Anche sotto questo aspetto si configura un atteggiamento prevaricatore dell'Amministrazione militare.

Gli enti di servizio civile, dunque, si trovano nella situazione di non poter accettare il nuovo diktat del Ministero. La situazione è più che mai aperta.

Una storia del servizio civile

Da questa sommaria, e a tratti forzatamente puntigliosa, ricostruzione della « politica gestionale » del Ministero della difesa su obiezione di coscienza e servizio civile si possono trarre alcune conclusioni.

E', anzitutto, evidente che non esiste una linea precisa del Ministero su questa materia. Forse per avversione connaturale, forse per una specie di rimozione collettiva, sull'obiezione la struttura militare non ha mai voluto fare sforzi per capire e per affrontare i veri problemi (partendo dal fatto che è ben diversa la situazione di un militare che sta in caserma e di un obiettore nella vita civile). Dopo 14 anni dalla legge ci si ritrova con una congerie di norme, disposizioni, ordini che si accavallano, si intersecano, si confondono. Non si contano le circolari che ne abrogano altre, cambiando continuamente le carte in tavola.

La prima conseguenza di tutto questo è una pessima organizzazione. La prassi burocratica, infatti, non si sedimenta, non si struttura e vive della spontaneità e della buona (c'è anche questa) o cattiva volontà degli ufficiali di Distretto. I quali, anche quando volessero farlo, si trovano impossibilitati ad agire con correttezza e oggettività perché non ci sono certezze, mancano punti di riferimento, non c'è una prassi definita con precisione.

La discrezionalità è, dunque, totale: l'obiettore e l'ente sono in balia completa dell'apparato militare. La volontà del Ministero di rendere la vita difficile agli obiettori e agli enti appare in tutta la sua

evidenza: la parola d'ordine sembra essere « Scoraggiare, spaventare, allontanare ».

Chi scriverà, tra qualche anno, la storia dell'obiezione di coscienza in Italia dopo la legge dividerà il capitolo sull'atteggiamento del Ministero della difesa in 5 segmenti:

- 1) gli anni iniziali, di aperto boicottaggio (1973-1975);
- 2) una fase di relativa tranquillità, con l'accettazione silenziosa di una prassi sostanzialmente favorevole agli obiettori (1977-1979);
- 3) la clamorosa scelta del lassismo più totale, con la circolare dei 26 mesi (1980-1984);
- 4) la breve stagione della speranza (1984);
- 5) la guerra aperta (si può dire così: militari contro obiettori) di questi ultimi due anni, a colpi di circolari.

La soluzione radicale a tutti i problemi ci sarebbe. E', semplicemente, la riforma della legge 772.

Idee in merito non ne mancano: proveremo a parlarne in un prossimo articolo. ■

NOTE

- (1) Rodolfo Venditti, magistrato e studioso, nota che « l'obiettore si trova alla mercé di un organo amministrativo che non è imparziale, poiché ha un innegabile interesse a comprimere il numero dei casi di riconoscimento degli obiettori » (Idem, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 77).
- (2) *Proposte di legge per una riforma della 772*, relazione dell'on. Paolo Caccia, Camera dei deputati, Commissione VII (Difesa), 28 novembre 1985.
- (3) Cfr. anche il documentato articolo di U. Brindani, « L'obiezione di coscienza. Ragioni e contraddizioni di una crescita », in *Il Mulino*, n. 286, marzo-aprile 1983, pp. 279-302.
- (4) Circolare ministeriale n. 500081/3 del 19 settembre 1979.
- (5) Per la prima volta dal 1972 un alto dirigente (il direttore generale, appunto) di Levadife rilascia un'intervista su obiezione di coscienza e servizio civile. Compare sul numero di febbraio dell'agenzia *Aspe*, notizia n. 85.0086. Si forniscono anche delle cifre!
- (6) La nuova convenzione viene inviata tramite la Circolare ministeriale LEV 800002/231/84 nel 13 giugno 1984.
- (7) Dati della relazione Caccia, citata sopra.
- (8) Mozione n. 83 del 19 maggio 1986.
- (9) Circolare ministeriale LEV 1/1 del 5 giugno 1986.